**PILLOLE FISCALI / TASSAZIONE SEPARATA**

**11/11/2014**



**Francesco Paolo Cirillo**

Professore a contratto Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Mediatore Abilitato

In questi giorni stanno pervenendo agli Specialisti Ambulatoriali delle comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate –Direzione Centrale – Ufficio Gestione Dichiarazioni – attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

Detta comunicazione è relativa all’applicazione economica contrattuale di arretrati del vigente Contratto Nazionale.

Nel corso dell’anno fiscale 2011, sono stati erogati dall’Asl, ove lo Specialista espleta l’attività professionale, degli arretrati di Convenzione; essendo compensi derivanti dall’applicazione di arretrati, detti importi economici non fanno cumulo fiscale con gli emolumenti erogati mensilmente nell’anno, in questo caso, per l’anno 2011.

Detti compensi subiscono un trattamento fiscale agevolato, ai sensi dell’Articolo 17 comma b, del Testo Unico Imposte sui Redditi – D.P.R. 917/86 e successive variazioni ad oggi .

Quest’articolo stabilisce che la ritardata corresponsione degli arretrati da “ lavoro dipendente”, deriva da motivi oggettivi indipendenti dalla volontà di entrambi le parti, situazione avvalorata sia in dottrina che in giurisprudenza.

In questo caso specifico l’Ente “ASL”, ha provveduto ad erogare questi emolumenti applicando un’imposta provvisoria, mentre successivamente, caso concreto attuale, nel momento in cui l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione i redditi dei due anni antecedenti, vedasi 2009 e 2010, determina l’aliquota media reddituale da applicare.

A conferma di quanto esposto nel prospetto, allegato da parte dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta, vengono evidenziati:

* gli importi corrisposti;
* i redditi erogati negli anni 2009 e 2010;
* il reddito medio e l’aliquota da applicare per la tassazione separata, dal totale dell’imposta dovuta viene sottratto l’acconto dato nell’anno fiscale 2011 e quindi risulta l’importo che il Contribuente dovrà pagare quale saldo dell’imposta dovuta, e lo stesso importo si riscontra nel modello “F24 predeterminato”.

In questo caso, una volta tanto, non vi è stato errore da parte del Contribuente e tanto meno da parte del Consulente Fiscale , tanto è vero non vi sono né interessi, né sanzioni applicate.

La cifra richiesta dovrà essere pagata entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi della nuova normativa, per quanto concerne il pagamento dell’imposte tramite le nuove modalità del modello F24, a partire dal 01/10/2014, in questo caso il modello F24 predeterminato dalla stessa Agenzia delle Entrate, può, come sempre, essere pagato sia in Posta che in Banca in maniera cartacea, oppure tramite Homebanking o intermediario delegato.

Napoli